

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA
di
REGGIO EMILIA

Via Costituzione, n. 6, Reggio Emilia

STATUTO

Legge Regionale 8 agosto 2001, n° 24

Adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'ACER
nelle sedute
del 27.11.2001, al n. 2 dell'odg e del 6.12.2001, al n. 1 dell'odg.
Approvato con modificazioni dalla Conferenza degli Enti
nella seduta del 18.12.2001, al n. 2 dell'odg.
Modificato nella seduta del 12.7.2007, al n. 4 dell'odg.
Modificato nella seduta del 26.5.2008, al n. 6 dell'odg.

Art. 01 Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale

1. L'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Reggio Emilia, istituita per trasformazione con la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, nel seguito denominata "Legge" è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio Statuto.

2. L'Azienda costituisce lo strumento del quale i Comuni e la Provincia di Reggio Emilia si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di ERP e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative.

3. L'Azienda ha la propria sede legale in Reggio Emilia, all'indirizzo che risulta al Registro Imprese di Reggio Emilia¹; il Consiglio di Amministrazione può stabilire eventuali sedi decentrate o uffici periferici operativi.

4. Per il perseguimento delle finalità ad essa attribuite, l'attività dell'ACER si svolge senza limiti territoriali.

Art. 02 Compiti

1. Sono compiti istituzionali dell'ACER :

a) la gestione di patrimoni immobiliari, ivi compresi gli alloggi di ERP, e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;

b) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;

c) la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

d) la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di ERP e di abitazioni in locazione;

e) la prestazione di servizi integrati per la realizzazione e la successiva gestione di interventi in campo energetico;²

f) ogni altra attività inerente alle politiche abitative ad essa affidata dalla Conferenza degli Enti.³

¹ Così modificato nella seduta della conferenza degli Enti del 26.5.2008, con delibera n. 6.

² Lettera introdotta in sede di modifica dello Statuto nella seduta della Conferenza degli Enti del 12.7.2007, con delibera n. 4.

³ Lettera introdotta in sede di approvazione dalla Conferenza degli Enti con delibera n. 2. del 18.12.2001.

2. *L'attività di cui al comma 1, prestata per conto di Comuni, Province ed altri Enti pubblici, compreso lo Stato, avviene di norma attraverso la stipula di apposita convenzione che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi gli oneri ed i proventi derivanti dall'attività.*

Nella fase transitoria prevista dall'art. 52 della Legge, l'ACER assicurerà la gestione del patrimonio ERP trasferito ai Comuni nei termini previsti dal comma 1 dello stesso articolo.

3. *L'ACER può sviluppare iniziative volte alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare che residuerà dopo l'individuazione, a norma dell'art. 49 della L.R. 24/01, degli immobili da trasferire ai Comuni. Tali iniziative potranno consistere nelle locazioni degli immobili di proprietà, nella permuta degli stessi, nella vendita vincolata a nuovi investimenti, nella realizzazione, con i proventi delle vendite e con le rendite patrimoniali, di nuovi immobili ad uso residenziale e commerciale.*

4. *L'ACER può costituire o partecipare a società di scopo per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, di attività strumentali allo svolgimento degli stessi, ovvero delle attività inerenti le politiche abitative degli Enti locali - quali l'attuazione di Piani di recupero edilizio ed urbanistico, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale assistiti da agevolazioni pubbliche o comunque di interventi di edilizia residenziale a prezzi di vendita o a canoni convenzionali - fermo restando il perseguimento delle finalità sociali cui tali soggetti sono preposti.*

5. *L'ACER può svolgere le attività di cui al comma 1 a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali del diritto civile, secondo criteri di redditività. A tal fine può costituire società di capitali o acquisire partecipazioni nelle stesse, in consorzi o associazioni di diritto privato, nonché partecipare a forme di collaborazione nei modi previsti dalla legislazione vigente.*

6. *L'ACER continua ad esercitare le funzioni attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati dalla legislazione nazionale di settore.*

7. *La gestione aziendale deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il vincolo dell'economicità.*

8. *L'ACER assicura adeguate informazioni in merito alla propria attività ed ai propri programmi.*

Art. 03 *Enti locali partecipanti e quote di partecipazione*

1. A norma dell'art. 40, comma 3 della LR 24/01, sono titolari dell'ACER di Reggio Emilia la Provincia e i Comuni della provincia di Reggio Emilia, la prima in ragione del 20% del valore patrimoniale netto dell'azienda, gli altri per il restante 80% ciascuno in proporzione al numero dei loro abitanti, sulla base delle rilevazioni statistiche della popolazione residente aggiornate al 31 dicembre 2000.

2. Le quote di partecipazione dei Comuni saranno aggiornate dalla Conferenza degli Enti ogni tre anni sulla base delle rilevazioni statistiche della popolazione residente aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale modificazione non comporta variazione delle quote assegnate alla Provincia

3. La Provincia e i Comuni esercitano le rispettive quote di titolarità nell'ambito della Conferenza degli Enti.

Art. 04 *Patrimonio dell'ACER*

Il patrimonio dell'ACER di Reggio Emilia è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà, provenienti dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Reggio Emilia come previsto dalla legge;*
- b) da beni mobili e immobili conseguiti tramite eredità, legati, donazioni ed elargizioni che pervengano all'Azienda, previa accettazione da parte della stessa;*
- c) dal patrimonio di altri enti, aziende, od altri soggetti pubblici e privati di cui venga disposta la fusione o incorporazione nell'Azienda od il conferimento all'Azienda;*
- d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;*
- e) dagli immobili realizzati o acquisiti parzialmente o totalmente mediante contributi pubblici ai sensi di legge;*
- f) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio;*
- g) da tutti i beni ed i fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall'Azienda nell'esercizio delle proprie attività;*
- h) da partecipazioni societarie di cui al precedente art. 2, da obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge.*

Art.05 Organi Istituzionali

1. Sono Organi dell'ACER:

- a) la Conferenza degli Enti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è soppressa la commissione tecnica di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art.06 Conferenza degli Enti

1. La Conferenza degli Enti è composta dai seguenti membri:

- a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
- b) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni della provincia.

Le deleghe possono essere rilasciate soltanto ad Amministratori o componenti dei Consigli dei suddetti Enti Comunali e Provinciale, con il limite di tre deleghe per ciascun componente⁴

2. La Conferenza degli Enti è convocata dal Presidente della Provincia con lettera raccomandata, con preavviso minimo di giorni otto, di norma presso la sede del Consiglio Provinciale o quella dell'Acer, in via ordinaria due volte l'anno. Essa è inoltre convocata quando il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno la metà dei suoi componenti in carica, o su richiesta scritta e motivata del Collegio dei revisori dei conti o su richiesta scritta e motivata del Presidente dell'Azienda. In caso di urgenza, il Presidente riunisce la Conferenza degli Enti previo avviso da inviare, anche via telefax, entro la giornata precedente la seduta.

Il Presidente dell'ACER partecipa ai lavori della Conferenza degli Enti senza diritto di voto.

3. A ciascuno dei componenti della Conferenza è riconosciuto un diritto di voto pari alla quota di competenza, come determinata dall'art. 3 c.1 del presente Statuto.

4. Le sedute della Conferenza degli Enti non sono pubbliche. La Conferenza degli Enti può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti alla Conferenza stessa, e può rendere pubblica una seduta con propria deliberazione motivata, stabilendo in tal caso le modalità e le forme dell'avviso di convocazione. Alle sedute della Conferenza possono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ACER;

⁴ così modificato in sede di approvazione dalla Conferenza degli Enti con delibera n. 2 del 18.12.2001.

hanno altresì facoltà di partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. La Conferenza degli Enti delibera:

- a) lo Statuto e le sue modifiche;*
- b) i programmi pluriennali e annuali di attività;*
- c) il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio;*
- d) la costituzione o partecipazione a società di scopo;*
- e) le operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per più di un esercizio;*
- f) la nomina del Presidente dell'ACER, del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 della Legge;*
- g) la trasformazione e lo scioglimento dell'ACER.*

6. La Conferenza degli Enti è validamente insediata quando siano presenti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di titolarità ed almeno un terzo del numero dei componenti di diritto.

7. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle quote di titolarità presenti.

8. Fanno eccezione i seguenti casi, per i quali le deliberazioni vengono approvate con le maggioranze qualificate di seguito riportate:

- a) la trasformazione e lo scioglimento dell'ACER, che richiede un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei due terzi del valore dell'ACER, ai sensi dell'art. 42, 1° c. della Legge;*
- b) l'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche che richiede un numero di voti che rappresenti la maggioranza del valore dell'ACER, ai sensi dell'art. 42, 2° c. della Legge;*
- c) la costituzione o partecipazione a società di scopo e l'approvazione di operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per più di un esercizio, che richiedono un numero di voti che rappresenti la maggioranza del valore dell'ACER;*

9. Il Direttore dell'ACER funge da Segretario della Conferenza, coadiuvato da un funzionario o collaboratore dell'Azienda per la redazione del verbale.

Art. 07 Consiglio di Amministrazione

1. L'ACER è retta da un Consiglio di Amministrazione che – ai sensi dell'art. 44, 1°c della Legge – è nominato dalla Conferenza degli Enti ed è formato dal Presidente e da altri due componenti.

2. *Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e può essere rimosso e sostituito nei casi e con le modalità previste dall'art. 44, 2° c. della Legge.*

3. *I poteri, i doveri e le responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono regolati dalle norme previste dal Codice civile per gli amministratori di società per azioni, in quanto applicabili.*

Art. 08 *Requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del Consiglio di Amministrazione*

1. *I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi del quanto disposto dall'art. 44, 3° c. della Legge.*

2. *Non può pertanto essere nominato Consigliere d'amministrazione dell'ACER, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.*

3. *La professionalità dei Consiglieri è attestata da curriculum che documenti la competenza anche con riferimento alle attività statutarie ACER, e le funzioni già svolte. La Conferenza degli Enti nell'effettuare le nomine valuta i curricula prodotti.*

Art. 09 *Incompatibilità e decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione*

1. *Oltre ai casi previsti dal precedente art. 8, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e decadono dalla carica ove nominati:*

- a) i dipendenti dell'ACER;*
- b) coloro che abbiano liti pendenti con l'ACER o con l'ex IACP o che abbiano debiti o crediti verso di essi derivanti da rapporti di diritto privato;*
- c) i parenti ed affini fino al quarto grado fra loro; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, è considerato come anziano il più vecchio di età;*
- d) coloro che - direttamente o indirettamente - abbiano parti in servizi di riscossioni, somministrazioni ed appalti interessanti l'ACER o l'ex IACP. Qualora la causa di incompatibilità insorta successivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di 30 giorni, la decadenza non può essere dichiarata;*
- e) i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti di imprese esercenti attività concorrenti o comunque*

connesse ai servizi dell'ACER;

f) coloro che ricadano nei casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.

2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, espresso per iscritto non partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

3. In caso di decadenza, dimissioni o morte dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la Conferenza degli Enti procede alla loro sostituzione nelle forme e con le modalità previste per la nomina. I componenti subentrati restano in carica per il periodo di tempo che rimaneva a compiersi dai predecessori.

4. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 44, 3° c. della Legge e dall'art. 78 2° c. del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.

Art. 10 Indennità e compensi agli Amministratori

1. La Conferenza degli Enti delibera le indennità ed i compensi da corrispondere al Presidente, al Vice Presidente ed al terzo componente del Consiglio di Amministrazione.

2. Per la determinazione di quanto sopra è fatto riferimento al trattamento degli Amministratori della Provincia di Reggio Emilia, comprese le modalità di aggiornamento, avuto riguardo al volume dell'attività svolta ed alle deleghe attribuite.

Art. 11 Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di governo e di gestione dell'ACER che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla Conferenza degli Enti.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) predispone i bilanci e gli atti di programmazione, da sottoporre all'approvazione della Conferenza degli Enti;*
- b) delibera le misure organizzative, approvando criteri, procedure, livelli, e, in casi di particolare rilevanza per la struttura, deleghe di responsabilità operativa;*
- c) definisce criteri ed indirizzi specifici di acquisizione ed uso delle risorse, **nell'ambito degli indirizzi della Conferenza degli Enti.**⁵*
- d) verifica i risultati economici e qualitativi delle attività e dei servizi;*

⁵ parole inserite in sede di approvazione dalla Conferenza degli Enti con delibera n. 2 del 18.12.2001.

e) *approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale e tutti i regolamenti interni.*

3. *Il Consiglio di Amministrazione inoltre delibera sulle seguenti materie:*

- a) *nomina, revoca e risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore e dei Dirigenti e designazione dei loro eventuali sostituti;*
- b) *determinazione del trattamento economico del Direttore, dei Dirigenti e dei dipendenti;*
- c) *approvazione dei programmi di intervento e delle relazioni finali di spesa di cui ai programmi medesimi;*
- d) *aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, autorizzazione alla stipula dei relativi contratti d'appalto e alla loro eventuale risoluzione;*
- e) *composizione delle commissioni preposte all'aggiudicazione degli appalti;*
- f) *composizione delle commissioni per la selezione del personale, l'assunzione, e, nei casi ammessi, approvazione degli accordi sindacali aziendali, dei contratti integrativi e materie affini;*
- g) *approvazione dei risultati delle selezioni per l'assunzione del personale, costituzione, gestione e cessazione dei rapporti di lavoro;*
- h) *cessioni, permuta ed ogni operazione che diminuisca la consistenza patrimoniale immobiliare dell'ACER, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla Conferenza degli Enti;*
- i) *accettazione di donazioni, legati, obbligazioni, lasciti, eredità, acquisti, apporti di carattere patrimoniale ed ogni operazione che aumenti la consistenza patrimoniale immobiliare dell'ACER;*
- j) *approvazione delle convenzioni con enti locali, società o privati;*
- k) *transazioni, con l'esclusione di quelle previste dall'art. 183 del codice di procedura civile;*
- l) *programmazione dell'attività di ricerca e di documentazione;*
- m) *partecipazione a federazioni, associazioni, enti, consorzi e simili;*
- n) *approvazione di disposizioni applicative di norme comunitarie, nazionali e regionali relative alle ACER od agli IACP comunque denominati e vigilanza sulla loro applicazione.*

4. *Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.*

Art. 12 Convocazione e ordine del giorno

1. *Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fissando il luogo, il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.*

2. *Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri in carica o dal Collegio dei revisori dei conti.*

3. *L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare; il Consiglio di Amministrazione può tuttavia porre in discussione ed approvare argomenti non previsti nell'ordine del giorno purchè vi sia il plenum dei Consiglieri in carica e se tutti manifestano il loro consenso alla discussione degli argomenti aggiunti. Degli argomenti come sopra approvati deve essere data comunicazione al Collegio dei revisori dei conti.*

4. *L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti nella loro residenza anagrafica, o al diverso indirizzo comunicato per iscritto dai medesimi.*

5. *Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai Consiglieri ed ai Revisori dei conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione previo avviso da inviare, anche via telefax, entro la giornata precedente la seduta.*

6. *Il Consiglio si riunisce di norma nella sede legale dell'Azienda; può tuttavia decidere di tenere riunioni in luoghi diversi.*

Art. 13 *Disciplina delle sedute*

1. *Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Azienda o, in sua assenza, dal Vice Presidente.*

2. *Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche: ad esse partecipano il Direttore, ed il Collegio dei Revisori dei conti. Possono altresì essere invitati i Dirigenti dell'Azienda. Il Consiglio di Amministrazione può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Consiglio stesso, e può rendere pubblica una seduta con propria deliberazione motivata, stabilendo in tal caso le modalità e le forme dell'avviso di convocazione.*

3. *Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno due componenti.*

4. *Il Consiglio di Amministrazione è assistito dal Direttore o suo sostituto in qualità di Segretario, che si avvale all'uopo di un funzionario o collaboratore dell'Azienda per la redazione del verbale.*

Art. 14 *Votazioni e validità delle deliberazioni*

- 1. Le votazioni sono sempre palesi. Possono essere segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.*
- 2. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità la maggioranza è determinata dal voto di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.*
- 3. Il processo verbale della seduta contiene anche il testo delle deliberazioni approvate con i voti resi, nonché i pareri che il Consiglio ritenesse di richiedere a Direttore e Dirigenti.*
- 4. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far risultare nel verbale i motivi del proprio voto.*
- 5. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e di Segretario.*

Art. 15 *Presidente e Vicepresidente*

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ACER, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'Azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato del Direttore e dei Dirigenti.*
- 2. A tal fine, il Presidente:*
 - a) promuove e cura le relazioni con i soggetti, gli enti e gli organismi interessati all'attività dell'ACER;*
 - b) esplica, nell'ambito della gestione complessiva dell'ACER, compiti di promozione, sviluppo e controllo;*
 - c) sovrintende all'elaborazione dello schema di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, che sottopone alla valutazione del Consiglio di amministrazione, redigendo le relazioni illustrative ad essi allegate;*
 - d) adotta gli atti che gli sono stati delegati dal Consiglio di amministrazione.*
- 3. Spetta inoltre al Presidente:*
 - a) adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva;*
 - b) promuovere e resistere alle liti nelle controversie davanti alla magistratura ordinaria ed amministrativa in ogni grado di giudizio con potere di transigere limitatamente, per questo aspetto, alle transazioni ex art. 183 del codice di procedura civile;*
 - c) adottare ogni operazione di carattere patrimoniale che non*

modifichi la consistenza del patrimonio ACER, quali ad esempio costituzione di servitù, locazione di immobili;

- d) sottoscrivere gli atti e la corrispondenza, con esclusione di quanto attribuito al Direttore ed ai Dirigenti, e dei provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari;*
- e) predisporre l'ordine del giorno delle materie da trattare nelle sedute del Consiglio di Amministrazione;*
- f) affidare, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, le consulenze e incarichi esterni, i rapporti di collaborazione coordinata continuativa e determinare i rispettivi compensi;*
- g) attivare le procedure per la realizzazione della struttura organizzativa aziendale sulla base della dotazione organica deliberata dall'organo competente;*
- h) determinare, su proposta del Direttore, gli obiettivi funzionali da conseguire nel corso di ciascun anno all'interno dei programmi di attività stabiliti dalla Conferenza degli Enti e delle misure organizzative, criteri e procedure decise dal Consiglio di amministrazione.*

4. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 16 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione, con funzioni di Presidente, e due effettivi e due supplenti nominati dalla Conferenza degli Enti. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I revisori che senza giustificato motivo non partecipano per tre sedute consecutive decadono automaticamente dalla carica. In caso di vacanza nel corso del quinquennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.

3. Il compenso dei revisori è fissato, all'atto della nomina, dalla Giunta regionale, ed è a carico dell'ACER.

4. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo interno sulla gestione dell'ACER, ed, in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;*
- b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;*

- c) *esamina il bilancio previsionale e le relative variazioni ed assestamento;*
- d) *accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.*

5. Il Collegio dei revisori dei conti può chiedere al Presidente e alla dirigenza notizie sull'andamento dell'ACER. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

6. I Revisori dei conti hanno facoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e della Conferenza degli Enti nonché di prendervi la parola.

7. E' diritto dei Revisori:

- a) *ricevere la convocazione e l'ordine del giorno di tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione;*
- b) *prendere visione delle proposte di atti deliberativi, nonché degli atti preparatori prima della seduta di trattazione;*
- c) *fare constare singolarmente l'eventuale motivato dissenso negli atti approvati dagli organi statutari.*

8. Il Collegio dei revisori dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell'ACER, ha l'obbligo di riferire immediatamente alla Conferenza degli Enti ed al Presidente della Giunta regionale.

Art. 17 Organizzazione aziendale

1. La struttura organizzativa aziendale e le sue variazioni vengono determinate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente secondo criteri di efficienza, economicità e produttività.

2. La dotazione organica del personale dell'Azienda è determinata, su proposta del Presidente, acquisito il parere del Direttore, dal Consiglio di Amministrazione e viene aggiornata sulla base di necessità di mutamenti strutturali o di sopravvenute esigenze.

Art. 18 Direzione e Dirigenza

1. La direzione dell'Azienda è affidata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, al Direttore, che attua le loro direttive in collaborazione con i dirigenti.

2. I poteri e le funzioni del Direttore e dei Dirigenti sono stabiliti ed all'occorrenza modificati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, che potrà conferire altresì deleghe di responsabilità operativa, riguardanti esercizio di poteri di spesa, sottoscrizione di atti o contratti, rilascio di documenti, promozione e resistenza nelle liti avanti

l'autorità giudiziaria con potere di conciliare e transigere, funzioni, entro i limiti di legge, di Ufficiale rogante ed altre analoghe.

Art. 19 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti aderenti a FEDERCASA-ANIACAP, nonché dalle disposizioni di legge in materia di lavoro subordinato.

2. Al Direttore Generale ed ai Dirigenti si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti degli enti aderenti a CONF SERVIZI CISPEL e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 20 Formazione ed approvazione dei bilanci

1. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, programma e indirizza, in termini monetari, l'acquisizione e l'impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario. Il bilancio preventivo, che predetermina il limite finanziario della gestione, è formulato sulla base dei criteri dell'art. 2423 bis del Codice Civile e secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del Codice Civile, integrato da una previsione dei flussi finanziari.

3. Il Consiglio di Amministrazione sottopone il bilancio di previsione all'approvazione della Conferenza degli Enti, che deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Il regolamento di amministrazione e contabilità individua le modalità di formazione e gli schemi del bilancio di previsione ed indica gli allegati che ne fanno parte integrante.

5. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni del regolamento di contabilità sottoponendolo alla Conferenza degli Enti, che deve approvarlo entro i due mesi successivi.

6. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del Presidente dell'Azienda al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'approvazione.

7. Il Collegio dei Revisori deve redigere apposita relazione sui risultati dell'esercizio, sulla tenuta della contabilità e può avanzare osservazioni e

proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. La relazione del Collegio dei Sindaci, unitamente al bilancio, deve essere depositata presso la sede dell'ACER quindici giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. Di tale deposito deve essere data immediata comunicazione, anche a mezzo telefax, agli Enti titolari dell'ACER.

Art. 21 Risultati di esercizio

- 1. L'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:
 - a) al ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti;
 - b) alla costituzione del fondo di riserva ordinario;
 - c) alla costituzione del fondo di riserva straordinario.*
- 2. Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il 5% del patrimonio netto dell'Azienda.*
- 3. Nell'ipotesi di perdita di esercizio si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e, in caso di insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi.*
- 4. Nel caso in cui il patrimonio netto, in conseguenza a perdite derivanti dall'attività di gestione, risulti diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione riferisce alla Conferenza degli Enti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Azienda con le osservazioni del Collegio dei Sindaci, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.*

Art. 22 Obbligazioni

- 1. L'Azienda può emettere obbligazioni a norma degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile, ai fini dell'incremento del proprio patrimonio immobiliare.*
- 2. Le funzioni che il Codice civile attribuisce all'assemblea dei soci sono svolte dalla Conferenza degli Enti che delibera con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.*

Art. 23 Partecipazione dell'utenza

- 1. L'ACER favorisce la partecipazione degli utenti e delle loro organizzazioni sindacali, fornendo le necessarie informazioni e stipulando, ove se ne ravvisi l'opportunità, appositi protocolli d'intesa con queste ultime.*

2. L'ACER, per conto dei Comuni, promuove ed attiva l'autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria degli immobili.

Art. 24 Modalità di trasformazione e di scioglimento

1. La proposta di scioglimento, con conseguente liquidazione dell'ACER e la proposta di trasformazione debbono essere deliberate dalla Conferenza degli Enti con la maggioranza dei due terzi del valore dell'ACER e, limitatamente alla proposta di scioglimento, soltanto in caso di accertata impossibilità a continuare a perseguire le finalità istituzionali o di perdita della metà del patrimonio.

2. Contestualmente alla delibera di scioglimento, la Conferenza provvede alla nomina del liquidatore. Il liquidatore, soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi, rimborsa le somme che gli enti ed i privati, quando non siano state conferite a fondo perduto, versarono per costituire il patrimonio dell'ACER.

3. L'eventuale avanzo di patrimonio è devoluto ai Comuni ed alla Provincia in proporzione alle quote di titolarità dell'ACER detenute da ciascuno.

4. Il personale dipendente e dirigente dell'ACER al momento del suo scioglimento è inserito negli organici degli Enti titolari dell'ACER, con le modalità individuate dal regolamento di cui al comma 2, art. 50 della legge regionale 8/8/2001 n. 24.

Art. 25 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla L.R. 8 agosto 2001 n. 24, nonché alle norme di legge in vigore ed in particolare alle disposizioni nazionali e regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.